

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 1° marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Star Coaches s.r.o./ Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

(Causa C-220/11) ⁽¹⁾

(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva IVA — Regime speciale di imposizione delle agenzie di viaggio — Fornitura alle agenzie di viaggio di un servizio di trasporto tramite pullman con esclusione di qualsiasi altro servizio)

(2012/C 235/05)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Star Coaches s.r.o.

Convenuta: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud — Interpretazione dell'articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Applicazione del regime speciale delle agenzie di viaggio ad un operatore economico che, senza essere esso stesso un'agenzia di viaggio, fornisce alle agenzie di viaggio un servizio di trasporto a mezzo pullman e nessun altro servizio di viaggio

Dispositivo

Una società di trasporto che si limiti a fornire alle agenzie di viaggio servizi di trasporto di persone mediante pullman, senza fornire alcun altro servizio, quali quelli di alloggio, di guida o di consulenza, non effettua operazioni rientranti nel regime speciale delle agenzie di viaggio previsto all'articolo 306 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

⁽¹⁾ GU C 219 del 23.7.2011.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 23 marzo 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal d'instance de Paris — Francia) — Thomson Sales Europe SA/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

(Causa C-348/11) ⁽¹⁾

[Articoli 92, paragrafo 1, e 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura — Manifesta irricevibilità — Articolo 104, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Risposta che non lascia spazio ad alcun dubbio ragionevole — Rinvio pregiudiziale — Esame di validità — Politica commerciale comune — Dumping — Importazione di televisori fabbricati in Thailandia — Validità dell'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) — Validità dei regolamenti (CE) n. 710/95 e 2584/98]

(2012/C 235/06)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal d'instance de Paris

Parti

Ricorrente: Thomson Sales Europe SA

Convenuta: Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal d'instance de Paris — Validità del regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 73, pag. 3) — Validità del regolamento (CE) n. 2584/98 del Consiglio, del 27 novembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 710/95 sopracitato (GU L 324, pag. 1) — Regolamenti che applicano, per il calcolo del margine medio ponderato di dumping, un metodo consistente nell'operare una riduzione a zero — Validità dell'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sull'origine dei televisori.

Dispositivo

L'esame della quarta e della quinta questione non ha rivelato alcun elemento tale da incidere sulla validità dei regolamenti (CE) nn. 710/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della [Malaysia], della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio, e 2584/98 del Consiglio, del 27 novembre 1998, che modifica il regolamento n. 710/95.

⁽¹⁾ GU C 282 del 24.09.2011.